



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione XI Civile

Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21457/2024 promossa da:

Parte_1 con sede in Foggia al V.le degli Artigiani n. 9 (p.iva P.IVA_1), in persona del legale rappresentante Parte_2 (c.f. C.F._1), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mancini (c.f. C.F._2), presso il cui studio legale in Foggia alla via Gioberti 90 è elettivamente domiciliata

opponente

contro

Controparte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_2 con sede in 20148 Milano (MI), A. Capecelatro n.31, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Uboldo (Va), via San Martino n.21, presso lo studio dell'avv. Pietro Proverbio (C.F. C.F._3) che la rappresenta e difende

opposta

Oggetto: Somministrazione

Conclusioni

Per l'opponente:

conclude per l'accoglimento delle domande formulate con l'atto di opposizione insistendo, in particolare per l'accoglimento dell'eccezione preliminare ed assorbente di incompetenza dell'adito Giudice ordinario per essere la controversia devoluta ad arbitri, nella forma dell'arbitrato rituale, in virtù della eccepita clausola compromissoria pattuita nel contratto di collaborazione commerciale tra le parti del 6/2/23, e per il conseguenziale accoglimento della richiesta di condanna alle spese dell'opposto - anche in ragione della sua temeraria e ostinata resistenza processuale sul punto - che andranno distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Per l'opposta:

Voglia l'Autorità Giudiziaria adita, *contrariis rejectis*, così giudicare:

in via pregiudiziale: accertata la nullità della clausola compromissoria di pag. 3 del contratto *inter partes* in quanto non specificatamente approvata per iscritto, respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione e/o di incompetenza avanzata dall'opponente confermando la competenza del Giudice adito;

in via preliminare: confermare la già concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;

in via preliminare subordinata: pronunciare ordinanza ai sensi dell'art.186 bis c.p.c. per il pagamento della somma non contestata di Euro 14.241,06;

nel merito: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla **Parte_1** perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, nonché alle spese e competenze liquidate in decreto ed a quelle del presente giudizio;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa d'opposizione da distrarsi in favore del sottoscritto avv. Pietro Proverbio, che si dichiara anticipatario.

In via Istruttoria: chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova ai fini della prova per testimoni:

1) Vero che il testo contrattuale del contratto *inter partes* sottoscritto (cfr. doc.1 monitorio) è stato predisposto unilateralmente dalla **Parte_1** come da doc.2 (merito) che si rammostra?

2) Vero che con comunicazione del 10.10.2023 **Parte_1** riconosceva il debito avverso **Controparte_1** come da doc.3-4 (monitorio) che si rammostrano?

Si indicano a testi: la signora **Testimone_1**, domiciliata presso **CP_1** in Milano sui capitoli 1-2.

Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova eventualmente articolati da controparte.

* * *

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 04/06/2024, **Parte_1** (di seguito anche solo **Pt_1**) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 7360/2024, emesso dal Tribunale di Milano il 24/05/2024 e notificato alla controparte nella medesima data, con all'odierna opponente era stato ingiunto di pagare l'importo di € 14.241,06, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di **CP_1** [...] (di seguito anche solo **CP_1**) a titolo di corrispettivi asseritamente dovuti in virtù di un contratto di collaborazione commerciale per la prestazione di servizi pubblicitari, sottoscritto dalle parti in data 6/2/23 (allegato non numerato all'atto di opposizione). In particolare, la somma ingiunta si riferisce alla fattura n. 10/24 emessa da **CP_1** (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).

Tenutasi la prima udienza il 20/11/2024, la scrivente giudice ha fissato l'udienza a trattazione scritta del 17/09/2025 per la rimessione in decisione della causa, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.

2. L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della presente controversia in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto di collaborazione commerciale in essere tra le parti, la quale prevede la devoluzione ad un collegio arbitrale, nelle forme dell'arbitrato rituale, delle controversie relative all'esecuzione del contratto e ad ogni altro rapporto dallo stesso nascente o con lo stesso collegato.

In via subordinata, condizionata al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, l'opponente ha altresì proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento di controparte e risarcimento del danno - quantificato in € 5.000,00 - deducendo l'avvenuta violazione da parte della creditrice opposta della clausola di esclusiva pattuita nel contratto a favore di **Pt_1**

3. **CP_1** si è costituita in giudizio eccependo la nullità della clausola compromissoria e la conseguente infondatezza dell'eccezione di incompetenza.

In particolare, la convenuta ha affermato che il testo contrattuale era stato predisposto unilateralmente da **Pt_1** e che la clausola compromissoria non era stata oggetto della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 comma 2 c.c.

Ha inoltre fatto rilevare – in ogni caso - che l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, pur in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore è legittimato a promuovere la domanda monitoria e il giudice è tenuto a emettere il relativo decreto, appare difficilmente compatibile con la soccombenza quale presupposto della condanna alle spese, a fronte di un'attività processuale legittimamente svolta dal creditore opposto nella fase monitoria.

La difesa dell'opposta ha inoltre sostenuto che i fatti posti a fondamento della domanda monitoria debbano considerarsi ammessi ai sensi dell'art. 115 cpc, in quanto non contestati dalla controparte.

Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, **CP_1** ha evidenziato che le circostanze *ex adverso* dedotte in merito ai presunti danni da violazione di esclusiva sono prive di fondamento probatorio.

4. Rileva il Tribunale che, nel caso di specie, la clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.) - fondante l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario- non risulta inserita in un contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, né in condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

Sebbene la creditrice opposta sostenga che il contratto sia stato predisposto unilateralmente dall'opponente, risulta evidente che l'accordo è stato concluso all'esito di trattative intercorse tra le parti come peraltro evincibile dal tenore della stessa clausola compromissoria, la quale ha previsto la competenza del Tribunale di Milano - sede della creditrice **CP_1** - per la nomina del terzo arbitro nell'ambito della costituzione del collegio arbitrale.

Ove la clausola fosse stata imposta da **Pt_1** come sostenuto da **CP_1** molto verosimilmente sarebbe stato individuato come competente per tale nomina il Tribunale di Foggia, ove **Pt_1** ha sede.

Sul punto si richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. [7605](#) del 15/04/2015) secondo cui *“un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti”* (cfr. anche Cass. n. [6753](#) del 19/03/2018).

Va ulteriormente sottolineato che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche ove si accertasse che il testo contrattuale era stato formulato da una sola delle parti per poi essere sottoposto all'altra per la sottoscrizione, tale circostanza non sarebbe comunque sufficiente a determinare l'applicazione dell'art. 1341 c.c..

Il disposto di tale norma, infatti, assume rilievo nelle sole ipotesi di contratti conformi a “condizioni generali” predisposte da uno dei contraenti, che la controparte non può modificare ma può solo decidere o meno di accettare (cfr. Cass. 13735/2023 secondo cui: *“l'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma 1, c.c.)”*).

La Cassazione, in particolare, ha affermato che *“perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto, e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di*

soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (Cass. ord. n. [20461](#) del 2020).

Nel caso di specie la clausola compromissoria non si inserisce nell’ambito di condizioni generali di contratto e ben avrebbe potuto essere modificata dalle parti nel corso della formazione dell’accordo contrattuale.

Da ciò deriva la legittimità della clausola compromissoria, che non necessitava a fini di validità di una specifica approvazione per iscritto.

Ne deriva la fondatezza dell’eccezione di arbitrato, sollevata in via preliminare dall’opponente.

A tal riguardo si osserva che la Suprema Corte ha affermato che *“l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, resolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria”* Cass. n. 26696 del 24/11/2020).

5. Come già evidenziato, e da ultimo confermato dalla Suprema Corte con ord. n. 25939/2021, la clausola arbitrale non esclude la possibilità per il creditore di richiedere un decreto ingiuntivo al tribunale ordinario.

Una conferma importante di tale principio è stata di recente fornita anche dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 834 del 7 febbraio 2022, ha ribadito che *“la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione”*.

La Corte ha inoltre chiarito che, se il debitore propone opposizione e solleva tempestivamente l'eccezione arbitrale, il giudice adito deve revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi al collegio arbitrale con declaratoria d'improponibilità della domanda azionata dinanzi al giudice ordinario (Cass. 25939/21; Corte d'Appello di Roma Sent. 834/2022).

Ritiene il Tribunale di provvedere in conformità a tali principi.

6. Quanto alle spese di lite, la scrivente giudicante ritiene che l'opposta debba essere condannata al rimborso delle medesime alla controparte, in virtù del principio della soccombenza.

Se è vero che la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo è consentita dall'ordinamento anche in presenza di una clausola compromissoria, è altrettanto indubbio che la creditrice, chiesto ed ottenuto legittimamente il decreto ingiuntivo, a fronte dell'eccepita eccezione di arbitrato, ha facoltà di tenere diversa condotta processuale.

Nel caso in esame la creditrice non ha aderito – neppure in via subordinata - all'eccezione di controparte (ritenuta fondata dal Tribunale con la presente pronuncia) ma si è opposta all'eccezione, eccependo la nullità della clausola compromissoria.

Di conseguenza, anche in base al principio di causalità, la creditrice deve essere condannata al rimborso delle spese del giudizio, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi - e avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali in concreto svolte, in € 3.387,00 per compensi (di cui € 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €851,00 per la fase decisionale, dimezzati i compensi per le due ultime fasi, stante l'accoglimento di eccezione pregiudiziale di merito, in assenza di attività istruttoria), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7360/2024;
- dichiara improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda proposta da [...] *Controparte_1* contro *Parte_1* perché attribuita alla competenza arbitrale;
- condanna *Controparte_1* al rimborso delle spese processuali del grado in favore di *Parte_1* liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre 15% rimborso

forfettario spese e accessori di legge e ne dispone la distrazione in favore del difensore della parte, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Milano, il 17 settembre 2025

La giudice
Licina Petrella